

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 febbraio 1984

N. 1 dell' O. d. G.

N. 621 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione legge regionale "Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 25.2.1972, n. 4 e 14.11.1972, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali".

L'anno millenovecento ottantaquattro giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Avv. Pasquale Ciuffreda

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. G. Martellotta

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe		n	26) FORTUNATO Loris		n
2) AFFATATO Giuseppe	n		27) LIA Cesare Augusto	n	
3) ANNESE Mario	s		28) MARROCCOLI Tommaso		n
4) APRILE Brizio Leonardo	s		29) MARTELLOTTA Giuseppe	s	
5) AUGELLI Raffaele	s		30) MONFREDI Angelo	s	
6) BELLIFEMINE Domenico	n		31) MOREA Leonardo	n	
7) BELLOMO Michele	n		32) NOTARNICOLA Vito	s	
8) BINETTI Vincenzo	n		33) PAOLUCCI Roberto	s	
9) BORGIA Francesco	n		34) PIACQUADIO Antonio	s	
10) BORTONE Giorgio	s		35) PICCIGALLO Benito	s	
11) CALVARIO Pasquale	s		36) FRANCESCO FRANCESCO	n	
12) CAPOZZA Emanuele	n		37) RICCIATO Antonio	s	
13) CARAMIA Giuseppina	s		38) RIZZO Marcello	n	
14) CARELLA Domenico	s		39) ROSSI Angelo	s	
15) CASSANO Michele	s		40) SALA Paolo	n	
16) CASTELLANETA Giuseppe	s		41) SILVESTRI Francesco		s
17) CIUFFREDA Pasquale	s		42) SINISI Rachele	s	
18) COLASANTO Giuseppe	n		43) SOMMA Antonio	s	
19) COLONNA Giuseppe	s		44) TARRICONE Luigi	n	
20) CONTE Giuseppe	n		45) TRAVERSA Roberto	n	
21) CONVERTINO Cosimo	n		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	s	
22) DELL'AQUILA Antonio	s		47) TROCCOLI Francesco	s	
23) DI GIOIA Pasquale	n		48) VENTURA Antonio	n	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	n		49) VESSIA Onofrio	s	
25) FITTO SALVATORE	s		50) ZINGRILLO Giuseppe	s	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è la riapprovazione della legge regionale "Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 25.2.1972, n. 4 e 14.11.72, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali".

Il Presidente Tarriconè svolge la relazione.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla riapprovazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla riapprovazione della legge nel suo complesso.

Egli comunica, inoltre, che, trattandosi di riapprovazione integrale del testo già approvato dal Consiglio nella seduta del 22.12.1983 con delibera n. 577, la medesima deve essere riapprovata, ai sensi degli artt. 127 della Costituzione della Repubblica Italiana e 57 dello Statuto della Regione Puglia, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti (45), espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 25.2.1972, n. 4 e 14.11.1972, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente

parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

" Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 25.2.1972, n. 4 e 14.11.1972, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

ART. 1

(Indennità di carica)

L'art. 1, 2 comma, lett. e), della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 è così modificato:

"e) 65% per i Consiglieri regionali"

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 2

(Soppressione fondo di solidarietà)

Il fondo di solidarietà, istituito con l'art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, è soppresso.

Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al fondo di previdenza di cui all'art. 1 della predetta legge regionale.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarietà e a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 3

(Contributi al fondo di previdenza)

Il 2 comma dell'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

" I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 23% dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, lett. e), della presente legge".

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 4
(Assegno vitalizio)

L'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e dall'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, è rapportata all'indennità mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	56%
12	57%
13	58%
14	59%
15 ed oltre	60%

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 5
(Indennità di fine mandato)

Ai Consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata una indennità di fine man

dato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino a un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

Il Consigliere che beneficerà della liquidazione dell'indennità di fine mandato avrà diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità.

In caso di decesso del Consigliere durante l'esercizio del proprio mandato, l'indennità di fine mandato è erogata ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13.

L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già esercitato il mandato per più di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, non si applica il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 6

(Finanziamento)

L'onere concernente la corresponsione dell'indennità è a carico del bilancio del Consiglio regionale e, in misura pari al 5% dell'indennità mensile lorda spettante ai sensi dell'art. 1, lett. e), della presente legge, a carico di ciascun Consigliere regionale. Le ritenute operate a carico di ciascun Consigliere sono versate in apposito capitolo della parte Entrata del bilancio regionale e denominato "Introiti per ritenute indennità di fine mandato".

In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente senza interessi.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal bilancio del Consiglio regionale, nel quale, all'interno del capitolo 5, figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato "Spese per indennità di fine mandato".

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 7

(Norma transitoria)

Dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi

diretti o di reversibilità già corrisposti sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art. 4.

Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato per più di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l'ammontare dell'assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale fissata con la tabella di cui all'art. 3 della L.R. 3.5.1977, n. 13 e quindi ricalcolata in base alle misure di cui all'art. 4 che precede.

Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.

Identico trattamento è riservato a coloro che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni.

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 8
(Decorrenza)

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1984.

(Riapprovato all'unanimità)

ART. 9
(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in lire 60.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 1 "Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".

(Riapprovato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)